

*Trieste, 1 luglio 2014*

Alla Commissione Tributaria Regionale  
per il Friuli Venezia Giulia

Alle Commissioni Tributarie Provinciali  
di Trieste

Gorizia

Udine

Pordenone

All'Avvocatura distrettuale dello Stato  
di Trieste

All'Ordine degli Avvocati della  
provincia di

Trieste

Gorizia

Udine

Pordenone

All'Ordine dei commercialisti ed esperti  
contabili della provincia di

Trieste

Gorizia

Udine

Pordenone

Esclusivamente via EMAIL

**OGGETTO:** *Integrazione operativa Direzione Regionale Agenzia Entrate e Territorio.*

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 15 maggio 2014, nell'ambito del processo di integrazione tra settore Entrate e settore Territorio, è stata disposta, con effetto dal 1° giugno 2014, la razionalizzazione delle strutture


regionali a seguito dell'accorpamento con l'Agenzia del Territorio. Le Direzioni regionali (1) succedono quindi nelle attribuzioni e competenze fino al 31 maggio scorso proprie delle Direzioni regionali-Territorio.

Con il predetto provvedimento è stato previsto fra l'altro che dal 1° giugno scorso l'Ufficio Legale delle Direzioni regionali e delle Direzioni provinciali di Bolzano e Trento diviene competente anche per il settore Territorio (2).

Resta fermo che gli Uffici provinciali-Territorio mantengono le proprie attribuzioni e competenze: conseguentemente continuano a curare la gestione dei processi relativi ai propri atti. Infatti, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l'Ufficio provinciale "che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto" è parte nella relativa controversia (3). Quindi nei processi si continuerà a tenere separata la Direzione provinciale del settore entrate dall'Ufficio provinciale- Territorio.

Cordiali saluti

Il Direttore regionale

Paola Muratori (\*)  


(1) Il comma 5-*quater* dell'articolo 7 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30.11.2000 (G.U. 36 del 13.02.2001) aggiornato fino alla delibera del Comitato di Gestione n. 9 del 28.03.2014 dispone che "gli uffici provinciali dipendono dalle Direzioni regionali con cui concertano, nell'ambito del processo di budget, gli obiettivi da perseguire e le risorse correlate, rispondendo alle stesse per il monitoraggio della gestione e per ogni esigenza di supporto e coordinamento".

(2) Esattamente, il punto 1.5 prevede che: "Nelle Direzioni Regionali e nelle Direzioni provinciali di Bolzano e Trento le attribuzioni dell'ufficio Legale ricomprendono anche le materie già di competenza dell'ex Agenzia del Territorio." Fino al 31 maggio l'Area Supporto e Coordinamento operativo della Direzione regionale – Territorio esercitava, in materia di contenzioso, le seguenti attribuzioni:

- Assicurare il coordinamento ed il monitoraggio delle attività degli uffici provinciali di autotutela e di prevenzione dell'insorgenza del contenzioso.
- Fornendo supporto agli Uffici provinciali per la gestione del tributario e civile di competenza; provvedere alle autorizzazioni relative ai ricorsi in Commissione Regionale; curare l'istruttoria del contenzioso di livello superiore, formulando i relativi pareri e attivando, nei casi previsti, la Direzione centrale competente.
- Curare i rapporti con le Istituzioni e gli Enti esterni di riferimento.
- Assicurare il monitoraggio del contenzioso tributario e civile per alimentare le attività di autotutela e di prevenzione".

(3) Il testo vigente del regolamento di amministrazione, all'articolo 7 (*Disposizioni finali e transitorie*), co. 5-*quater*, prevede che: "Nella fase transitoria di cui al comma 5-*ter* costituiscono uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate gli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio indicati nell'allegato B. I predetti uffici, che mantengono la rispettiva competenza territoriale, appongono dopo la loro denominazione la parola "Territorio" preceduta da un trattino. Nell'ambito delle attività già esercitate dall'Agenzia del Territorio, gli uffici provinciali svolgono funzioni di carattere operativo ..."

(\*) Nelle e-mail la firma autografa è sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993